

Interpretare diversamente il rapporto tra estradizione e processo non poteva significare se non dare alla rimessa in vigore del Trattato una portata diversa da quella che esso aveva, una sorta di rinuncia non “espressa” e “politica” delle Parti contraenti a giudicare i cittadini dell’altro Paese che si fossero macchiati di crimini : interpretazione questa che va ben al di là del dato normativo e ne comporterebbe, come infatti è avvenuto, una distorsione⁴²³.

Peraltro l’effettiva impossibilità di ottenere l’extradizione di cittadini tedeschi residenti nel loro Paese di origine non esauriva certo la problematica dell’extradizione nè faceva venire meno il dovere anche morale, di esercitare l’azione penale. Infatti:

- un numero non irrilevante di presunti criminali di guerra non era di cittadinanza tedesca ma austriaca, ucraina (come il caporale Seifert), croata o di altre etnie che avevano in parte collaborato con i nazisti durante l’occupazione della Russia o dei Balcani e quindi nei loro confronti non si poneva il problema del limite posto dal Trattato del 1942 dovendo la situazione essere valutata come caso per caso con un impegno giudiziario e diplomatico efficace;
- numerosi criminali di guerra anche tedeschi, come è noto e come è stato ricordato dallo stesso dott. Di Blasi nella sua audizione⁴²⁴ avevano preferito non rientrare in Germania e rifugiarsi in altri Paesi, dal Canada al Sud-America, ove speravano di essere dimenticati⁴²⁵. Ciò significa che anche in questi casi la rimessione in vigore del Trattato italo-tedesco non era di alcun rilievo ed era necessario spendere energie diplomatiche ed attivare indagini tramite l’Interpol e le altre strutture di polizia internazionale finalizzate ad ottenere quantomeno la loro localizzazione, cosa che non risulta sia avvenuta in modo significativo;
- infine, indipendentemente dalla richiesta di estradizione di coloro che avevano la cittadinanza tedesca e continuavano a risiedere in Germania, l’apertura di procedimenti nelle sedi competenti, avrebbe costituito quantomeno un valido

Ciò non impedì tuttavia al Tribunale di Verona di giudicare Seifert in contumacia.

⁴²³ Del resto, rimanendo sempre in tema di estradizione, di contumacia e di rapporti tra gli Stati interessati al problema della punibilità dei crimini di guerra, non si è registrato nemmeno in seguito e cioè dopo la rimessione in vigore del trattato del 1942 e negli anni '60 e '70 quell’impegno politico-diplomatico che ha portato ad esempio il 2.3.1971 alla stipula dell’accordo tra Francia e Germania Federale che impegnava tale ultimo Paese ad avviare e celebrare nuovi processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi che risiedevano nel loro Paese di origine ed erano già stati giudicati in Francia in contumacia.

Tale accordo era finalizzato ad eliminare la situazione di fatto di privilegio determinata dalla contemporanea vigenza di quanto disposto dall’Accordo di Parigi del 1954 in base al quale i Tribunali della Repubblica Federale Tedesca rimanevano incompetenti a giudicare i crimini commessi dai tedeschi durante l’occupazione della Francia e della Costituzione della Repubblica Federale che non consentiva l’extradizione dei suoi cittadini.

In pratica, in assenza di specifici accordi come quello del 2.3.1971, i criminali tedeschi che avevano commesso crimini in Francia e che erano stati giudicati in tale Paese in contumacia non potevano così nè essere estradati in Francia nè essere giudicati in Germania.

Si veda in merito all’accordo franco-tedesco il doc. 4/06 della Commissione, pp. 8-10.

⁴²⁴ cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 5.10.2005.

⁴²⁵ Ad esempio e per stare solo ai processi celebrati o riaperti, il caporale Seifert si era rifugiato in Canada, il cap. Priebke in Argentina e il maresciallo Niedermeier in Argentina e poi in Cile.

deterrente rispetto all'ingresso e a un soggiorno in Italia, per ragioni di lavoro od altro, circostanza questa che si è non infrequentemente verificata⁴²⁶.

Certamente più serio era l'ostacolo costituito dalla mancanza di una compiuta identificazione di numerosi presunti criminali di guerra in quanto gli atti raccolti, testimonianze dei sopravvissuti e accertamenti dei Carabinieri, nella maggioranza dei fascicoli presentavano dati incompleti : sovente solo il cognome del militare, con incertezza di grafia, e il suo grado e la zona in cui aveva operato ma senza la data e il luogo di nascita.

Per mettere a fuoco con correttezza la portata di tale problema è innanzitutto necessario partire dal dato giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione in data 4.5.1946⁴²⁷ che stabilì un principio in seguito non più messo in discussione e cioè che non è possibile la costituzione del rapporto processuale e non si può procedere a giudizio nei confronti di un imputato non presente⁴²⁸ di cui non si sia potuto identificare le complete generalità.

Per "complete generalità" si intendono il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita e possibilmente la paternità, in assenza delle quali non poteva nemmeno essere emesso, perchè del tutto nullo, un decreto di irreperibilità dell'imputato.

Tale sentenza, pronunciata nell'immediato dopoguerra, riguardava proprio un esponente della R.S.I., indicato solo come "Fogliani Raimondo, brigadiere della G.N.R.", senza altri dati e condannato come tale dalla Corte d'Assise Straordinaria di Reggio Emilia per un crimine commesso in tempo di guerra.

La Corte di Cassazione, con rilievi del tutto condivisibili, aveva scritto che era necessario evitare giudizi a carico non di una persona ma di un nome o di un'ombra e che i casi di omonimia e di errore di persona erano frequenti e potevano essere forieri di gravi conseguenze. Nemmeno un'indicazione di genere o di funzione (ad esempio il ruolo ricoperto nella R.S.I.) avrebbe potuto supplire alla mancanza delle complete generalità poichè si trattava di Organi e Comando militari disciolti la cui aderenza

⁴²⁶ Il maggiore Karl Hass, come già si è accennato, ha vissuto a lungo nei presi di Roma e in Lombardia sino al momento della apertura del nuovo processo per le Fosse Ardeatine e alla sua individuazione ed arresto e lo stesso cap. Priebke, che si era rifugiato dopo la guerra in Argentina, aveva fatto negli anni ottanta due viaggi in Italia, visitando Roma e Napoli ed incontrando anche di persona il suo ex-commilitone magg. Hass. Si veda Nicola GRAZIANI, "Erich Priebke: lo strano caso dell'uomo delle Fosse Ardeatine", Roma, 2005, pag. 135.

⁴²⁷ Si veda la sentenza in Giustizia Penale, 1947, III, colonna 219 e segg. con nota adesiva di E. Battaglini.

⁴²⁸ Il problema ovviamente non si pone quando l'imputato di cui non siano certe le generalità sia comunque presente al processo perchè in tal caso è comunque certa la sua identità fisica.

Tale situazione tuttavia non era suscettibile di verificarsi nei fascicoli per crimini di guerra di cui si occupa la Commissione in quanto gli imputati da identificare erano per definizione assenti e non nella disponibilità fisica delle autorità italiane.

alla realtà non era più esattamente verificabile o comunque non era sufficiente ad individuare con certezza una determinata persona⁴²⁹.

Il problema dell'identificazione dell'imputato è quindi certamente un problema serio ma non tale da imporre l'acquiescenza e da costituire, in molti casi, un ostacolo insormontabile in fatto e in diritto.

La Commissione richiama infatti l'attenzione sulle seguenti circostanze:

- molti imputati erano ignoti o quasi ma tale situazione non era in molti casi necessariamente destinata a rimanere tale e sovente il mancato avvio delle indagini, di fatto impedito alle Procure territoriali competenti (fra l'altro ragionevolmente più " motivate ad affrontare i casi di eccidi che si erano verificati nel territorio della loro giurisdizione), l'ha cristallizzata paralizzando ogni ricerca;
 - riprova di ciò è il fatto che quando, a partire dall'autunno 1994, i fascicoli hanno cominciato ad affluire alle Procure competenti, queste, nonostante i decenni trascorsi, sono riuscite ad identificare un numero elevato dei criminali o presunti tali indicati nei fascicoli occultati presentando e sostenendo con impegno le proprie richieste dinanzi alle competenti Autorità tedesche e se, necessario, dinanzi ad altri uffici.
- Non deve ingannare il fatto che, dopo tale lavoro preliminare, solo pochi ma comunque non pochissimi processi siano arrivati alla fase del giudizio dibattimentale. Infatti le Procure territoriali sono entrate in possesso di un numero ben più elevato di dati identificativi completi ma molti degli imputati erano ormai deceduti o sono deceduti proprio nel corso dell'istruttoria o addirittura del dibattimento. Deceduti, si badi bene, prevalentemente negli anni '80 e '90, e ciò significa che nel periodo in cui i fascicoli furono sottratti alle Autorità competenti sino ad essere archiviati "provvisoriamente" l'enorme maggioranza degli imputati era vivente e molti di essi potevano essere individuati, nei termini imposti dalla citata sentenza della Cassazione, se il vertice della Magistratura militare avesse profuso un impegno maggiore e proporzionato alla gravità dei crimini oggetto dei fascicoli;
- sul piano del diritto non si dimentichi peraltro che il citato Trattato italo-tedesco del 1942 rimesso in vigore nella primavera del 1953 riguardava non solo l'istituto dell'extradizione ma anche l'assistenza giudiziaria in materia penale e cioè quella

⁴²⁹ In sostanza non era ad esempio possibile giudicare e in ipotesi condannare una persona dal nome incerto pur in quanto individuata come Comandante di un determinato Presidio militare, anche se fosse stato del tutto certo che quel Comandante era il responsabile di una rappresaglia, essendo sempre necessarie le generalità complete dell'imputato e non sufficiente una mera qualificazione di funzioni.

Per essere più chiari non era possibile iniziare un giudizio, facendo un esempio ipotetico, nei confronti di un "capitano Muller , Comandante del Presidio di Forlì ".

forma di cooperazione tra Stati che si concretizza nella consegna di documenti e di altri mezzi di prova, nella citazione di testimoni residenti all'estero e anche nel semplice scambio di informazioni "su circostanze che hanno importanza per un procedimento penale" (art. 26) comprese quindi le identificazioni e gli accertamenti di residenza ed anche gli invii dei certificati del casellario giudiziale (art. 28).

Ed in proposito è necessario porre attenzione al fatto che il Trattato prevedeva sì in modo assoluto il divieto di estradizione del cittadino della Parte richiesta (art. 2) ma all'art. 29 prevedeva che l'assistenza giudiziaria, compresa quindi l'evasione di richieste sulle generalità di un soggetto) potesse ma non dovesse essere rifiutata quando riguardasse un cittadino sempre della Parte richiesta.

Vi era quindi, in particolare dopo la primavera del 1953, la concreta possibilità di avanzare alle Autorità tedesche e sostenere richieste di assistenza giudiziaria che riguardassero la ricerca e la trasmissione delle complete generalità dei criminali di guerra rientrati in Germania.

Concretamente di richieste di rogatorie internazionali in tal senso non vi è traccia⁴³⁰ mentre vi è in molti fascicoli la copia di richieste di informazioni in tal senso indirizzate soprattutto nei primissimi anni dopo la fine della guerra dal Procuratore dott. Umberto Borsari quasi sempre all'ufficio alleato del D.J.A.G. (Deputy Judge Advocate General) con sede a Padova.

Tali richieste, non coltivate con particolare insistenza nel caso di mancata o incompleta risposta⁴³¹, sono andate tuttavia rarefacendosi verso la fine degli anni '40 e, nel periodo precedente l'adozione del decreto di "archiviazione provvisoria", l'attività finalizzata ad accertare l'identità e la residenza dei criminali di guerra è praticamente cessata, cosicchè, al 14.1.1960 quasi tutti i fascicoli erano ormai fermi e privi anche di semplice corrispondenza da molti anni.

In ogni caso non pochi erano i fascicoli, destinati all'archiviazione provvisoria in cui non solo i Procuratori Generali si sono accontentati di non ricevere alcuna notizia⁴³²

⁴³⁰ Nè la Procura generale militare avrebbe potuto attivarle essendo ancora una volta incompetente a farlo e avendo di fatto espropriato di tale possibilità le Autorità territoriali competenti.

⁴³¹ A mero titolo di esempio il fasc. 464 del Registro Generale riguarda l'uccisione del sacerdote Don Delfino Angelici avvenuta nel Seminario vescovile di Montalto Marche in provincia di Ancona ad opera di un soldato tedesco di nome Franz Karch appartenente appunto al presidio di Montalto Marche.

Nel fascicolo vi è una richiesta in data 12.5.1947 del Procuratore dott. Borsari con la quale si chiedevano notizie in merito a tale soldato all'ufficio D.J.A.G. di Padova. Agli atti non vi è alcuna risposta nè alcun sollecito e il fascicolo si chiude il 14.1.1960 con l'archiviazione provvisoria.

⁴³² Ad esempio nel fasc. 182 del Registro Generale (doc. 19/9 della Commissione) relativo ad alcuni omicidi avvenuti nella zona di Castel Tesino in provincia di Trento attribuiti al cap. Eghembart è presente una richiesta del Procuratore dott. Borsari al D.J.A.G. in data 21.5.1947 cui segue una risposta in data 29.5.1947 in cui il D.J.A.G., pur non fornendo le complete generalità, dimostra di avere notizie precise di tale ufficiale già Comandante della Polizia di Trento e conosciuto come responsabile di molti crimini. Agli atti vi è anche una nota in data 1/6/46 della Legione dei Carabinieri di Bolzano in cui è indicato con precisione il Battaglione di

ma in cui comunque erano già presenti o facilmente completabili le generalità degli imputati.

Ad esempio, anche a tacere di casi clamorosi come quello del cap. Theo Saevecke di cui si è parlato, il fascicolo 2008 del Registro Generale riguarda l'uccisione del tutto gratuita di due Carabinieri dinanzi alla stazione di Molina di Fiemme in Provincia di Trento il 4.5.1945 durante la ritirata tedesca, ad opera del tenente del SS Steiner Augusto⁴³³.

Agli atti, a seguito di una richiesta del Procuratore Generale dott. Umberto Borsari, vi è una comunicazione in data 24.8.1950 del Quartier Generale delle Forze Armate Americane in Europa con la quale lo Steiner appare quasi con certezza e completamente identificato, compresi il nome del padre, la sua residenza prima della guerra ed attuale e l'indicazione dell'ospedale ove era stato ricoverato in Germania nel 1948⁴³⁴.

Nonostante ciò con una nota diretta in data 15.1.1951 al Ministero dell'Interno, tramite il quale era stata inviata la comunicazione del Comando Americano, il Procuratore Dott. Borsari segnalava la sua intenzione, di fatto, di non procedere oltre, giustificandola con la circostanza che comunque le Autorità tedesche non avrebbero concesso l'estradizione.

Non vi è in atti alcun tentativo, al fine di procedere eventualmente in contumacia, di notificare un atto o comunque di procedere ad un accertamento presso l'indirizzo indicato dal Comando americano e il fascicolo si chiude con la consueta archiviazione provvisoria.

Del tutto analogo é il caso del sottufficiale Fritz Wunderle responsabile dell'eccidio nell'agosto 1944 a Torlano di Nimis in provincia di Udine di trentaquattro civili, caso rievocato dal dott. Sergio Dini della Procura Militare di Padova nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione il 17.5.2005.

La Sezione Speciale della Corte di Assise di Udine aveva giudicato nel 1946 due complici italiani di Wunderle e alla fine di tale processo il Pubblico Ministero aveva segnalato alla Procura generale militare tutti gli elementi concernenti la responsabilità di Wunderle e le sue complete generalità, compreso il luogo di residenza, emerse durante il processo svoltosi a Udine.

Nonostante ciò il fascicolo n. 1954 del Registro Generale riguardante la strage di Torlano rimase nelle stanze della Procura Generale e fu oggetto il 14.1.1960 di un

cui faceva parte l'imputato. Nonostante più non viene più sollecitata dalla Procura Generale una risposta con le generalità complete e il 14.1.60 il fascicolo viene archiviato.

⁴³³ Doc. 19/81 della Commissione

⁴³⁴ Doc. 19/81, p. 30.

decreto di “archiviazione provvisoria” in quanto non sarebbero emerse “notizie utili per l’accertamento delle responsabilità”.

Solo nel 1995 il fascicolo giunse quindi alla Procura di Padova e il Sostituto Procuratore dott. Sergio Dini si attivò per rintracciare Fritz Wunderle che tuttavia, come risultò da una comunicazione del Servizio Interpol, era deceduto in Germania nel 1991 senza mai essere stato ricercato in precedenza nonostante la sua completa identificazione.

Anche numerosi fascicoli concernenti crimini di guerra commessi dopo l’8/9/1943 da italiani appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana o ad altre milizie fasciste non si sono sottratti a provvedimenti di archiviazione provvisoria nonostante la presenza di precisi elementi identificativi in merito ai loro autori, elementi identificativi resi più accessibili proprio dal fatto che in tali casi si trattava di italiani di cui era assai meno difficile accertare le generalità.

Ad esempio il fascicolo 1314 del Registro Generale (corrispondente al doc. 9/21 della Commissione) riguardava la distruzione di una abitazione e la fucilazione di un prigioniero Alleato avvenute unitamente ad altre rappresaglie, nella zona di Orvieto nel febbraio 1944 dopo che antifascisti e partigiani avevano appunto aiutato e nascosto un gruppo di prigionieri Alleati.

Nel fascicolo, in base alle testimonianze di alcuni cittadini, sono indicati quali corresponsabili di tali attività criminose alcuni appartenenti alla G.N.R. e alcuni notabili fascisti della zona.

Benché tali soggetti fossero compiutamente identificati o facilmente identificabili, avendo vissuto a lungo nella provincia, anche questo fascicolo fu sottratto all’esercizio dell’azione penale con il provvedimento di “archiviazione provvisoria” del 14/01/1960.

In tale caso tuttavia il Procuratore Generale dott. Santacroce, a fronte dell’impossibilità di ritenere ignoti i presunti responsabili, ebbe “cura”, di modificare il provvedimento ripetitivo presente in tutti i fascicoli cancellando con un tratto di penna il riferimento all’impossibilità di avere notizie utili sulla “identificazione dei loro autori” e lasciando quale “motivazione” del provvedimento di archiviazione il solo riferimento alla mancanza di “accertamento delle responsabilità”.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il gravissimo episodio di cui al fasc. 871 del Registro Generale (doc. 9/11 della Commissione) che riguardava la fucilazione da parte dei tedeschi il 12/4/1944 di 13 cittadini nei pressi del paese di Calvi nei pressi di Terni.

Sia dallo Special Investigation Branch Alleato sia dai Carabinieri che svolsero subito le indagini, vengono indicati quali corresponsabili della preparazione dell’eccidio il

col. Giunio Faustini, Comandante del Presidio repubblicano di Terni e il figlio Vittorio, sergente Maggiore dei paracadutisti della R.S.I. Il fascicolo contiene quindi la precisa indicazione dei presunti corresponsabili del crimine ma nonostante ciò l'inerzia della Procura generale militare non consentì l'avvio di alcuna indagine.

Non vi è agli atti un decreto di "archiviazione provvisoria" ma comunque il fascicolo non risulta essere sorto trasmesso alle competenti Procure territoriali e restò con gli altri nello "stanzino".

La Commissione ritiene quindi di dover rilevare che, anche in presenza dell'identificazione certa o quasi certa degli imputati, era ormai venuta meno, e in modo molto marcato dall'inizio degli anni cinquanta, ogni seria volontà di condurre a buon esito le indagini relative agli episodi anche gravissimi i cui atti erano stati occultati presso la Procura generale militare.

Anche il tema della possibile influenza della questione giuridica relativa alla giurisdizione entra a far parte dello scenario degli avvenimenti che hanno portato ai decreti di "archiviazione provvisoria" a seguito dell'ordinanza in data 24.9.1958 del Tribunale Militare Territoriale di Padova che dispose la sospensione del già citato giudizio in corso nei confronti del maresciallo Guglielmo Niedermeier proponendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L.L. 21.3.1946 n. 144 in relazione all'art. 103 della Costituzione⁴³⁵ in quanto tale norma aveva mantenuto seppur transitoriamente anche in tempo di pace la competenza dell'autorità giudiziaria militare nei confronti dei militari nemici presunti responsabili di crimini di guerra mentre l'art. 103 della Costituzione, stabilendo la competenza dei Tribunali Militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane, avrebbe posto dei limiti invalicabili appunto alla competenza della Giustizia Militare, abrogando implicitamente l'art. 6 del D.L.L. 21.3.1946 n. 144 e provocando di conseguenza la necessità di un giudizio dei militari tedeschi da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Tale dubbio in materia di giurisdizione era stato poi risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 9-15 luglio 1959 nel senso dell'infondatezza della questione sollevata in relazione alla illegittimità dell'art. 6 e quindi della permanenza della competenza dell'autorità giudiziaria militare nei processi che erano stati o potevano essere aperti contro appartenenti alle Forze Armate tedesche.

La soluzione del problema sollevato che, se risolto in senso contrario, avrebbe comportato la dismissione da parte della magistratura militare di tutti i fascicoli per

⁴³⁵ Solo per comodità di lettura si ricorda che l'art. 103 comma terzo della Costituzione statuisce che "I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate."

crimini di guerra, evasi o non evasi, in corso od ovunque giacenti e la loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non deve essere stata tuttavia nè pacifica nè prevedibile posto che, come ha ricordato anche il Consiglio della Magistratura Militare nella sua relazione conclusiva, si era verificato nel giudizio dinanzi alla Corte un caso forse non unico ma certamente assai raro.

Infatti l'Avvocatura dello Stato, chiamata ad esprimere il proprio parere con la costituzione in giudizio, aveva in un primo momento, il 6.12.1958 sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'art. 6 per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 103 della Costituzione ma in seguito, con memoria in data 3.6.1959, aveva mutato parere sostenendo l'infondatezza della questione sollevata dal Tribunale Militare di Padova e scegliendo l'interpretazione favorevole alla competenza dell'Autorità giudiziaria militare poi accolta dalla Corte Costituzionale⁴³⁶.

Vi è stato quindi il concreto rischio che tutti i fascicoli sino a quel momento non trattati o non trasmessi alle competenti Procure Militari territoriali divenissero un'eredità scottante per l'autorità che ne aveva la materiale disponibilità.

Nel caso che la Corte Costituzionale avesse optato per la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria si ponevano per l'ufficio del Procuratore Generale Militare solo due alternative: trasmettere contemporaneamente ed immediatamente, come conseguenza obbligata della sentenza della Corte, tutti i fascicoli giacenti alle Procure della Repubblica ordinarie sparse sul territorio, con l'inevitabile venire alla luce dei fascicoli abbandonati e conseguenze imprevedibili o mantenere ulteriormente e a tempo indeterminato, e in modo ancora più marcatamente *contra legem*, la materiale detenzione dei fascicoli non trattati ed inevasi con conseguenze a lungo termine forse ancor più gravi ed imprevedibili.

È quindi lecito ritenere che il dott. Enrico Santacroce, che aveva assunto il ruolo di Procuratore Generale Militare nel maggio 1958, si sia reso conto in breve volger di tempo, dopo l'ordinanza del Tribunale di Padova del settembre 1958 ed ancor più dopo il primo parere espresso dall'Avvocatura dello Stato nel dicembre di quell'anno, del pericolo di potersi trovare a breve in tale preoccupante alternativa, pericolo attenuato ma non cancellato dal secondo parere dell'Avvocatura del giugno 1959.

È ugualmente lecito ipotizzare, e questa Commissione ritiene di farlo, che la procedura che si è conclusa con i decreti di archiviazione provvisoria del 14.1.1960 sia stata un meccanismo, illegale ma non per questo non raffinato, per trovare una via d'uscita prima che si concretizzasse il rischio della accennata temuta alternativa e per

⁴³⁶ I pareri dell'Avvocatura dello Stato e la sentenza della Corte Costituzionale sono acquisiti agli atti di questa Commissione, cfr doc. 7/1, 7/2 e 7/3.

In merito ai pareri dell'Avvocatura dello Stato e alla decisione della Corte Costituzionale vedi anche ampiamente il cap. 17 della presente relazione.

risolvere definitivamente e in modo indolore sul piano giuridico-amministrativo il problema dei fascicoli accantonati ormai da decenni.

Elementi significativi a sostegno di tale ipotesi si rinvennero nelle audizioni del dott. Giovanni Di Blasi, magistrato militare applicato per un periodo all'Ufficio Studi della Procura generale militare pur essendo rimasto formalmente in organico presso la Procura Militare di Roma e testimone, mai sentito nemmeno dal Consiglio della Magistratura Militare, di cui questa Commissione intende sottolineare l'importanza in quanto si tratta dell'unico magistrato vivente coinvolto personalmente nelle vicende oggetto dell'inchiesta affidata alla Commissione stessa ed in grado di narrare come maturò e come si pervenne alla decisione di adottare i provvedimenti di "archiviazione provvisoria".

Il dott. Di Blasi, nel corso delle audizioni disposte dalla Commissione⁴³⁷ ha narrato di essere stato incaricato dal dott. Enrico Santacroce, che da pochi mesi aveva assunto il ruolo di Procuratore Generale Militare, di occuparsi, all'interno dell'Ufficio Studi di vari problemi che esulavano dalla vera e propria funzione giurisdizionale di legittimità propria della Procura Generale.

Si trattava della compilazione di un testo del Codice Penale Militare di Pace ad uso dei candidati al concorso di uditore giudiziario militare, poi effettivamente pubblicato dalla tipografia dell'Arma dei Carabinieri e di altri incarichi di maggior delicatezza quali la partecipazione, anche unitamente a personale del Sifar, a riunioni interne ed internazionali concernenti i problemi connessi alla concreta applicazione degli accordi segreti di Londra del 1951 riguardanti la partecipazione dell'Italia e degli altri Paesi al sistema NATO.

In particolare dovevano essere regolate in tali riunioni le questioni relative alla sorveglianza e alle funzioni di polizia giudiziaria riguardanti le basi NATO ubicate anche in Italia e i problemi relativi alla giurisdizione in caso di infrazioni commesse nel Paese ospitante da parte di militari della NATO.

Ma soprattutto il dott. Di Blasi era stato chiamato a far parte di una sorta di piccolo "comitato" formato, oltre che da lui, dallo stesso Procuratore Generale dott. Santacroce e dal Procuratore addetto dott. Ugo Foscolo che aveva il compito di porre mano, non solo sul piano materiale ma anche decisivo proprio all'enorme quantità di

⁴³⁷ Il dott. Giovanni Di Blasi è stato sentito in audizione libera il 5.10.2005, il 25.10.2005 e il 26.10.2005.

In precedenza, nel periodo in cui era divenuta pubblica la notizia del rinvenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi a seguito delle rivelazioni de "L'Espresso" egli era stato intervistato nel 1996 dal giornalista Franco Giustolisi, intervista riportata in un articolo di tale settimanale il 29.8.1996 e poi ampiamente nel volume "L'armadio della vergogna" dello stesso Giustolisi edito nel 2004, pagg. 50 - 52.

Sulle audizioni del dott. Di Blasi e la confutazione della tesi da lui sostenuta in particolare in tema di potere di esercizio dell'azione penale in materia di crimini di guerra vedi ampiamente il cap. 19 della presente relazione.

fascicoli accantonati presso la Procura Generale e che riguardavano i crimini di guerra.

Il dott. Di Blasi si era personalmente occupato, in tale lavoro che egli ha definito “ricognitivo”, di catalogare e sistemare, utilizzando un piccolo ufficio a sua disposizione⁴³⁸ gli atti che erano in gran parte sfusi e disordinati e di dare ad essi la veste di veri e propri fascicoli giudiziari, con ogni probabilità la forma con cui sono poi stati ritrovati nel 1994.

Ma oltre a tale obiettivo di carattere organizzativo e materiale il comitato “informale” si era posto il problema, di ben diverso spessore, di “cosa fare” di quei fascicoli i quali all'evidenza, essendo venute meno le ragioni per le quali erano stati accentrati presso la Procura Generale, non avrebbero dovuto più trovarsi presso tali uffici bensì essere stati da molto tempo smistati alle Procure territoriali⁴³⁹.

La situazione di difficoltà e di imbarazzo descritta dal dott. Di Blasi è evidente ed evidente la consapevolezza, in base agli accenni riferiti dal dott. Di Blasi circa le discussioni avvenute all'interno del “comitato”, che la formula dell' “archiviazione provvisoria” proposta dal dott. Santacroce, e a cui lo stesso dott. Foscolo si era cautamente opposto⁴⁴⁰, non aveva un senso preciso non essendo prevista da alcuna norma ed essendo l'archiviazione vera e propria, intesa come decisione comunque formale di non esercitare l'azione penale, di competenza già dal 1944 del Giudice Istruttore e in precedenza comunque delle Procure competenti e certo non della Procura Generale⁴⁴¹.

⁴³⁸ All'epoca i fascicoli non si trovavano nello “stanzino” ove sono stati rinvenuti nel 1994 ma in un altro locale che il dott. Di Blasi non ha precisato con esattezza e, per effettuare tale lavoro, erano stati spostati in un mobile dell'ufficio messo a disposizione del dott. Di Blasi.

⁴³⁹ Si osservi che il dott. Di Blasi ha tratteggiato come connotati da una certa “segretezza” i lavori del “comitato” precisando che, oltre ai suoi 3 componenti “nessun altro magistrato militare sapeva dell'esistenza di questi fascicoli” (cfr. audizione in data 5.10.2005).

⁴⁴⁰ cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 26.10.2005.

⁴⁴¹ L'unico provvedimento qualificato come “archiviazione provvisoria” rinvenibile nei fascicoli emersi nel 1994, diverso e precedente rispetto a quelli del 14.1.1960 si trova nel doc. 31/9 della Commissione riguardante un procedimento a carico di due Ufficiali tedeschi non compiutamente identificati, il ten. Stikmayer e il ten. Lassak responsabili, unitamente ad altri militari tedeschi e cosacchi, dell'uccisione di tredici partigiani il 29.4.1945 (e quindi a guerra praticamente finita e durante le trattative di resa) a Tarcento in provincia di Udine.

Il decreto è poco più che un appunto scritto a mano dal Vice-Procuratore Militare di Padova dott. Salvatore D'Agata e porta la data 22.12.1951 (cfr. doc. 31/9, pag. 45).

La storia del fascicolo è particolare e assai indicativa di come avrebbe dovuto correttamente esercitarsi la giurisdizione in casi simili.

Il fascicolo era stato trasmesso alla Procura Militare di Padova dalla Procura Generale nell'aprile 1947 e conteneva una risposta del D.J.A.G., a seguito di una richiesta di informazioni inviata dal Procuratore dott. Borsari, con la quale si comunicava l'impossibilità di fornire dati più completi sui due Ufficiali.

Il 22.12.1951 era stato adottato e depositato il provvedimento di archiviazione provvisoria di cui si è detto.

Tuttavia il nuovo Procuratore Militare di Padova dott. Silvio Iannuccelli il 12.1.1955 si era rivolto ad dott. Arrigo Mirabella, subentrato ad dott. Borsari nella titolarità della Procura Generale, comunicandogli di aver trovato, nel corso di un riordino dell'archivio il fascicolo già a carico dei due Ufficiali con il decreto di “archiviazione provvisoria” e di essere interessato a sapere se erano emerse ulteriori notizie in merito agli imputati.

Il dott. Mirabella aveva risposto il 20.1.1955 che non erano emersi altri dati per il loro rintraccio. A questo punto, e si ponga attenzione alla circostanza, il dott. Iannuccelli non si era accontentato di rimandare il fascicolo in archivio ma aveva correttamente disposto che si procedesse con istruzione formale ai sensi

Alla fine si era comunque pervenuti alla decisione di procedere all' "archiviazione provvisoria" proposta dal dott. Santacroce intesa come atto di rilevanza "interna" e non "giurisdizionale" che non avrebbe precluso l'esercizio in futuro dell'azione penale⁴⁴².

dell'art. 324 c.p.m.p. affidata al Giudice Istruttore Militare di Padova al fine comunque di ricostruire nella sua completezza l'episodio e verificare se tra i responsabili potessero esservi cittadini italiani.

Il Giudice Istruttore aveva quindi svolto nel corso del 1955 un'istruzione formale piuttosto ampia, sentendo o delegando l'audizione di numerosi testimoni, al termine della quale, su richiesta del Procuratore della Repubblica, era stata redatta una formale sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 344 c.p.m.p. e 378 c.p.p. per essere rimasti ignoti gli autori del reato (cfr. sentenza in data 17.3.1956, doc. 31/9, pagg. 101 - 102).

Ciò significa, in completa antitesi con la scelta generale del Procuratore dott. Santacroce, che almeno a partire da un certo momento la Procura territoriale che aveva ricevuto il fascicolo ha avvertito come insuperabile l'esigenza di svolgere, anche in un procedimento al momento contro ignoti, una seria attività istruttoria.

Significa inoltre che la Procura di Padova ha ritenuto giuridicamente al di fuori di qualsiasi schema processuale il decreto di archiviazione provvisoria frettolosamente adottato dal suo stesso Ufficio nel 1951, avvertendo ancora l'esigenza di ripristinare il corretto iter processuale. Iter costituito ai sensi del c.p.m.p. e delle norme del codice di procedura penale ordinario applicabili, dall'istruzione sommaria del Pubblico Ministero, dall'istruzione formale del Giudice Istruttore e da un provvedimento conclusivo (in questo caso la sentenza di non doversi procedere) di carattere giurisdizionale e cioè esattamente gli atti formali che sono mancati nei fascicoli chiusi con il decreto del 14.1.1960.

⁴⁴² cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 5.10.2005 e anche intervista riportata in "L'armadio della vergogna", cit., ove il dott. Di Blasi aggiunge di essersi poi reso conto che l'Ufficio della Procura Generale, che egli aveva quasi subito lasciato, non aveva in seguito avuto "l'entusiasmo necessario per riaprire quei fascicoli, esaminarli e inviarli alle Procure di competenza" (pag.52).

Il dott. Di Blasi nella sua audizione del 5.10.2005 ha fatto cenno ad un altro ordine di ragioni che avrebbero concorso a mantenere lo stato di "stasi" dei fascicoli per molti anni presso gli Uffici della Procura generale militare.

Era noto che i Comandi militari alleati avevano svolto indagini nei confronti di numerosi militari tedeschi e in un numero significativo di casi costoro erano stati poi assolti e liberati. Le sentenze di tali Corti militari avevano la stessa efficacia di quelle delle autorità italiane e quindi, secondo il dott. Di Blasi che nel riferire ciò sembra riportare la valutazione dell'Ufficio presso cui tra il 1958 e il 1960 aveva prestato servizio, vi era il rischio di incorrere nel c.d. ne bis in idem internazionale e cioè nel divieto di celebrare un secondo giudizio.

Inoltre nei confronti di altri militari, in genere rimpatriati, erano stati avviati procedimenti nella Germania Federale da parte di Corti tedesche e anche in questo vi sarebbero stati motivi di perplessità nel procedere nuovamente pur non avendo le sentenze tedesche la stessa efficacia di quelle alleate e non precludendo di per sé un secondo giudizio.

In ogni caso non era noto l'esatto numero dei militari tedeschi che, in varie circostanze, erano stati sottoposti a indagini o processati e poi prosciolti.

L'impostazione del problema con la giustificazione a non procedere che ad essa si ricollega, offerta dal dott. Di Blasi, non appare affatto convincente.

In primo luogo era noto che in base agli accordi di pace le Forze Alleate si erano riservate il diritto di giudicare solo i comandanti di grado elevato (superiori al grado di colonnello) e quindi l'apertura di procedimenti nei confronti di ufficiali di grado intermedio e di militari di grado inferiore nella scala gerarchica non avrebbe dovuto costituire sotto questo profilo alcun serio problema.

Inoltre non appaiono ben chiare le ragioni per cui la massima autorità della Magistratura militare italiana non avrebbe potuto (come difatti è avvenuto senza soverchie difficoltà negli anni '90 da parte delle Procure territoriali nel momento in cui i fascicoli erano ad esse pervenuti) chiedere informazioni in proposito agli organi centrali delle Forze Alleate e, ancor più facilmente, alle autorità tedesche, non impedendo gli artt. 26 e 30 della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria con la Germania la richiesta e l'acquisizione di informazioni di questo tipo, compresi i certificati del casellario giudiziale.

Ancor meno chiaro è il motivo per cui la Procura Generale non si sia mossa in tal senso autonomamente ma abbia avvertito la necessità di acquisire informazioni, tramite un relazione redatta dallo stesso dott. Di Blasi, nella persona del maggiore Rossi Mossuti, in forza presso il SIFAR, il Servizio di informazioni della Difesa..

A quanto sembra tali informazioni non furono mai fornite, sempre che fosse effettivamente quello indicato (e cioè la possibilità di procedere evitando una duplicazione di giudizi) il senso esatto della richiesta.

In ogni caso l'impossibilità di un secondo giudizio avrebbe comunque riguardato solo la posizione dei militari assolti in un effettivo dibattimento mentre, in base al sistema del Diritto Processuale Penale, non sarebbe mai stata preclusa la riapertura delle indagini, a seguito dell'acquisizione di nuove prove, nei confronti dei militari che erano stati prosciolti al termine di una semplice fase istruttoria.

Infine anche l'avvio di indagini nei casi in cui vi fosse già stata una sentenza effettivamente liberatoria e ciò non fosse stato per qualsiasi ragione noto, non avrebbe creato significativi problemi perché, allora come nel sistema attuale, l'interessato e il suo difensore avrebbero sempre mantenuto la facoltà di eccepire in ogni momento l'inammissibilità di un secondo giudizio.

Il decreto pensato come tale, come ha precisato il dott. Di Blasi “*non avendo rilevanza esterna non avrebbe potuto costituire un oggetto di impugnazione e non era neanche un atto amministrativo che potesse essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo*”⁴⁴³.

Tale rilievo è formalmente esatto, non avendo avuto di fatto i fascicoli così “archiviati” alcuna rilevanza o visibilità esterna sino al 1994 nè essendo stati soggetti ad alcuna forma di impugnazione ma, ad avviso di questa Commissione, non può che essere un ulteriore elemento indicatore della volontà che informava le scelte del “comitato” e cioè evitare che l'esistenza stessa dei fascicoli divenisse per quanto possibile nota all'esterno (a seguito di un'impugnazione giurisdizionale o amministrativa di qualche potenziale interessato) e nel contempo (tramite comunque l'adozione di tale decreto “informale”), assicurare alla Procura Generale un minimo di autotutela nell'ipotesi che ad esempio la Corte Costituzionale avesse inevitabilmente reso difficile, con una sua decisione favorevole alla competenza della giurisdizione ordinaria, non inviare “all'esterno” i fascicoli.

Verosimilmente al fine di ridurre i danni derivanti dal ritardo ad adottare qualsiasi forma di decisione anche non formale, ritardo che avrebbe potuto divenire evidente, il dott. Foscolo aveva addirittura proposto di apporre ai fascicoli un timbro di Cancelleria da cui risultasse che i fascicoli “archiviati provvisoriamente” erano arrivati alla Procura Generale nello stesso giorno in cui era stato adottato il decreto, proposta che era stata respinta dal dott. Santacroce in quanto in tal modo i magistrati dell'Ufficio (e verosimilmente il personale) si sarebbero resi responsabili di un falso in atto pubblico⁴⁴⁴.

È Soprattutto di particolare interesse, ai fini dell'ipotesi poc'anzi accennata, collocare nel tempo il lavoro del dott. Di Blasi e il lavoro del comitato in relazione alla data che appare su tutti i decreti di “archiviazione provvisoria” e cioè il 14.1.1960.

Il dott. Di Blasi ha spiegato che l'incarico di “riordino” affidatogli dal dott. Santacroce si era dispiegato per un considerevole periodo di tempo a partire da un momento individuato nella prima audizione del 5.10.2005 nell'ottobre-novembre 1958 e poi, nell'audizione del 26.10.2005 con maggior precisione nel febbraio 1959, una volta conclusasi una missione a Londra relativa alle questioni della NATO cui il dott. Di Blasi si era recato insieme al funzionario del Sifar maggiore Rossi Mossuti.

Il lavoro del dott. Di Blasi e la discussione del “comitato” erano proseguiti dal febbraio 1959 al gennaio 1960 e la data 14.1.1960 non era stata ovviamente la data dell'esame di ciascun fascicolo e della firma di tutti i decreti bensì semplicemente una

⁴⁴³ cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 5.10.2005.

⁴⁴⁴ cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 26.10.2005.

data "convenzionale" corrispondente al deposito in Cancelleria o comunque all'invio in archivio di tutti i fascicoli a lavoro ultimato.

Infatti al termine di ogni riunione di lavoro e quindi nell'arco di molti mesi il dott. Santacroce aveva firmato il decreto relativo al gruppo di fascicoli che il dott. Di Blasi aveva riordinato e preparato e del resto il numero assai elevato degli stessi avrebbe comunque reso francamente improbabile la firma di tutti nel medesimo giorno⁴⁴⁵.

Ciò significa che la data 14.1.1960 è stata in realtà solo il termine di un lavoro di risistemazione di atti in stato di semi-abbandono, di discussione e di decisione durato molti mesi, e di cui la necessità era stata avvertita all'inizio del 1959.

Tornando quindi all'ipotesi iniziale, questa Commissione non può non rilevare che il periodo in cui si è deciso di affrontare in qualche modo la questione dei fascicoli è praticamente sovrapponibile a quello in cui sul più alto ufficio giudiziario militare pendeva la "spada di Damocle" costituita dall'attesa decisione da parte Corte Costituzionale della questione sollevata dal Tribunale Militare di Padova.

Infatti, come si è detto, l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale è del 24.9.1958, il primo parere dell'Avvocatura dello Stato (favorevole al riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria) è del 6.12.1958, il secondo parere dell'Avvocatura dello Stato è del 3.6.1959 e la decisione della Corte Costituzionale è stata depositata il 15.7.1959.

L'iniziativa di riesaminare la questione dei fascicoli accantonati e il suo concreto avvio si collocano quindi esattamente nel periodo appena successivo al momento in cui era divenuta assai concreta la possibilità che tutto quel materiale dovesse passare alla competenza giurisdizionale ordinaria e di conseguenza venire improvvisamente alla luce.

Tale scansione temporale rafforza l'ipotesi formulata da questa Commissione che il decreto di "archiviazione provvisoria" sia stato anche l'esito, con il lavoro che lo ha preceduto, di un meccanismo di emergenza atto a ridurre i possibili "danni" di una decisione della Corte Costituzionale cui poteva conseguire il passaggio di competenza e quindi anche di disponibilità materiale dei fascicoli e che il decreto stesso abbia costituito, una volta comunque pubblicata la decisione della Corte, una forma di parziale autotutela per il futuro (intermedia tra la trasmissione degli atti alle Procure competenti e il loro puro e semplice abbandono) qualora situazioni del genere si fossero, in fatto o in diritto, nel tempo riproposte.

Per concludere con uno spunto tratto sempre dalle audizioni del dott. Di Blasi è importante ricordare che questi, a seguito di una precisa sollecitazione pressochè al

⁴⁴⁵ cfr. audizione del dott. Di Blasi in data 26.10.2005.

termine dell'ultima audizione del 26.10.2005, ha riconosciuto che uno dei punti centrali di quanto era iniziato nel 1959 e si era concluso con l'adozione dei decreti del 14.1.1960 è rispondere alla seguente domanda: perché il dott. Santacroce, al termine del lavoro del "comitato" informale e una volta che si era assunto o stava per assumersi la responsabilità di apporre la sua firma sui decreti, non sentì l'esigenza di avvertire il Ministro della Difesa dell'esistenza e della giacenza di quei procedimenti?

In merito a tale punctum dolens e anche a prescindere dall'opinione giuridicamente assai discutibile del dott. Di Blasi secondo cui all'epoca titolare dell'azione penale per i crimini di guerra, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, era ancora il Ministro⁴⁴⁶, egli ha risposto che vi era una ragione importante per non mettere in qualsiasi modo in "imbarazzo" l'autorità politica.

Infatti "...c'era sicuramente, in quel periodo, un'intenzione da parte delle potenze alleate di servirsi della Germania come avamposto della difesa dell'Occidente. Il mondo occidentale, dunque, nel suo complesso, voleva evitare che si facessero quei procedimenti. Questa è una valutazione politica, che può essere espressa in sede politica più di quanto non possa fare un singolo cittadino. Sono perfettamente convinto dell'esistenza di un preciso indirizzo politico: non mettere in difficoltà la Germania, avviare il processo di Norimberga, processare Kesselring, Von Mackensen, Maeltzer e Simon e mandare gli altri a casa in modo da chiudere la partita."

Quindi anche la rappresentazione dei motivi dell'occultamento offerta da un testimone qualificato come il dott. Di Blasi, uno di coloro e l'unico vivente che fu protagonista del decreto del 14.1.1960, delinea una scelta di consapevole "compiacenza" da parte del massimo vertice della Magistratura militare in direzione di quella che era considerata la sicura aspettativa, nel senso del silenzio su quei fascicoli, dell'Autorità politica.

⁴⁴⁶ Fra l'altro proprio sostenendo tale assai discutibile tesi giuridica (su cui vedi infra cap. 19), a maggior ragione il Ministro della Difesa quale presunto titolare dell'esercizio dell'azione penale a seguito dell'Accordo di Pace e delle norme conseguenti, avrebbe dovuto essere informato e aggiornato sullo stato dei fascicoli appena riordinati e posto quindi nella condizione di scegliere. Il dott. Di Blasi sostiene che ciò non sia avvenuto per non porre l'autorità politica, sia sul piano interno sia sul piano internazionale, in una situazione di imbarazzo.

20 Il procuratore generale gen. dott. Enrico Santacroce e il suo provvedimento di “archiviazione provvisoria” (1960)

La figura del generale Enrico Santacroce, anche all’esito dell’indagine della commissione, rimane di centrale importanza rispetto sia alle individuazioni delle cause che portarono all’occultamento, sia *stricto sensu* alla natura del provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 da lui sottoscritto. Il punto di partenza dell’indagine era rappresentato dalla decisione del consiglio della magistratura militare che indicava in Enrico Santacroce, insieme agli altri due procuratori generali militari presso il tribunale supremo militare, dott. Borsari e gen. Mirabella, i responsabili dell’occultamento dei fascicoli e dunque della mancata celebrazione dei processi.

L’indagine della commissione ha arricchito notevolmente il quadro conoscitivo sul punto attraverso l’acquisizione di documentazione relativa alla carriera del magistrato militare e attraverso l’audizione di alcuni dei colleghi del gen. Santacroce ancora in vita, come i dott.ri Orazio Romano e Giovanni Di Blasi, mai ascoltati nel corso delle indagini conoscitive che hanno preceduto quella della commissione d’inchiesta parlamentare e che si sono rivelati particolarmente utili per la ricostruzione degli eventi e del comportamento tenuto dal generale.

Nato a Chiasso il 30 maggio 1910 egli entrò in magistratura ordinaria il 14 luglio 1932 per passare a quella militare dal 16 giugno 1935, giurista e studioso della materia. Sposato in data 20 maggio 1940, insignito nel 1960 del titolo di grande ufficiale ordine del merito della Repubblica italiana, morì improvvisamente in data 30 dicembre 1974 mentre era al vertice della magistratura militare.

In data 13 aprile 1937, mentre ricopriva l’incarico di magistrato a La Spezia, venne nominato da Rodolfo Graziani giudice relatore presso il tribunale di guerra dell’Africa coloniale italiana di Addis Abeba dove rimase fino al 30 novembre 1938. Dal 3 ottobre 1941 si recò in qualità di procuratore militare del Re presso la sezione di Tripoli del Peloponneso del tribunale militare di guerra dell’XI armata Grecia.

Per tali ragioni dal novembre 1940 il suo stato di servizio recita che egli fu distaccato alla giustizia militare dello stato maggiore dell’esercito. Le relazioni dei più alti gradi militari sul suo operato in quel periodo riflettono le capacità del magistrato e alcune caratteristiche del suo agire che caratterizzeranno anche la sua gestione successiva della più alta carica della magistratura militare come hanno testimoniato alcuni suoi collaboratori ascoltati avanti alla commissione dei quali meglio si riferirà. Di lui il 25 giugno 1942 il gen. di corpo di armata Giuseppe Pafundi scriveva: *ha saputo adattare*

con chiarezza di vedute e con molto equilibrio l'azione del procuratore militare alle esigenze politiche e militari del territorio di occupazione, ottimo collaboratore del comando del C.A. nel campo dell'amministrazione della giustizia militare.

Su questo periodo della carriera del gen. Santacroce e sugli effetti che questa esperienza avrebbe potuto avere sul futuro alla commissione si è espresso il dott. Romano⁴⁴⁷, che lavorò con il procuratore generale militare dal 1968 al 1974 con le funzioni di procuratore militare addetto al procuratore generale: *“Santacroce era uomo di altri tempi che aveva fatto il magistrato militare in Africa orientale - allora con i gradi militari era maggiore - ad Addis Abeba e qualcosa rimane quando si fanno queste esperienze”.*

Dopo l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi che lo internarono in Germania. Rimpatriò in data 11 luglio 1945 dopo essere stato liberato dalle truppe canadesi e svolto per gli alleati un incarico presso i luoghi di internamento.

Nell'ambito di questa esperienza della carriera del magistrato maturò l'unico incidente del suo cammino verso i più alti gradi della magistratura militare: nell'immediato dopo guerra venne infatti colpito da misura cautelare della sospensione dell'ufficio da parte dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Agli atti della commissione è stata acquisita sia la dichiarazione, poi ritenuta del tutto infondata, di un militare che lo accusò di aver avuto comportamenti qualificabili come atti di collaborazione con i tedeschi all'atto di essere deportati in Germania dalla Grecia e di avere svolto opera di delazione a favore dei nazifascisti nei confronti di colleghi che tentavano di sottrarsi alla partenza. In data 16 febbraio 1946 la commissione per l'epurazione del personale civile deliberava l'insussistenza dell'addebito ascrittogli.

Immediatamente dopo fu dunque reintegrato nella magistratura militare dove fu impiegato in delicati processi sia per quanto riguarda fatti avvenuti durante la difesa di Roma dal tedesco invasore, sia per quanto riguarda il processo a Rodolfo Graziani⁴⁴⁸. La brillantezza con cui condusse i suoi compiti gli fruttarono note di merito ed encomi⁴⁴⁹ che lo portarono ad essere nominato procuratore generale nel 1958 alla giovane età di quarantotto anni. La documentazione acquisita dagli archivi del ministero della Difesa comprovano l'apprezzamento delle doti di Enrico Santacroce nei vari passaggi di carriera come in occasione della nomina di consigliere relatore al tribunale supremo militare⁴⁵⁰, quando le sue capacità, furono definite

⁴⁴⁷ ascoltato in audizione privata da una delegazione della commissione

⁴⁴⁸ il processo si tenne a partire dall'11 ottobre 1948 e il generale fu condannato a 19 anni di carcere

⁴⁴⁹ tra i tanti si segnala l'encomio del dott. Borsari, procuratore generale militare del 15 marzo 1949

⁴⁵⁰ si veda il promemoria per il ministro della Difesa del 30 giugno 1956